

COVID-19

Articolo 67 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. *patent box* (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 marzo 2020)

Ulteriori precisazioni

L'Agenzia delle Entrate ha commentato la sospensione dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

- ◆ gli Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
(articolo 31-*ter* del D.P.R. n. 600/1973)
- ◆ le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR;
(articolo 31-*quater* del D.P.R. n. 600/1973);
- ◆ la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. *patent box*).

In generale, l'Agenzia ricorda che, nel periodo di sospensione, le istanze di Accordo preventivo unilaterali, bilaterali o multilaterali possono essere inviate per via telematica esclusivamente attraverso l'impiego di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

- ◆ dc.acc.accordi@pec.agenziaentrate.it ovvero;
- ◆ esclusivamente per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria dc.gc.accordi@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo unilaterali) o dc.gc.controversieinternazionali@agenziaentrate.it (per le istanze di accordo preventivo bilaterali o multilaterali).

ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITA' INTERNAZIONALE

Nel caso di presentazione di un'istanza (unilaterale o bilaterale) ai sensi del citato articolo 31-*ter*, tutti i termini contenuti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21 marzo 2016 (*Prot. 2016/42295*) sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Ne consegue che il termine di trenta giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità, ovvero l'improcedibilità dell'istanza eventualmente non scaduto all'8 marzo ricomincia a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione¹.

NOTA BENE

- ◆ Qualora un contribuente abbia l'esercizio a cavallo d'anno e la chiusura del periodo d'imposta si verifichi durante il periodo di sospensione previsto dall'articolo 67, sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti dell'Accordo unilaterale o bilaterale per tale periodo d'imposta in chiusura, anche se l'istanza è stata presentata dopo la chiusura dell'esercizio, ma nel rispetto del periodo di sospensione.

Esempio: si consideri un soggetto con periodo d'imposta 1° aprile - 31 marzo. Considerato che tale soggetto beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l'8 e il 31 marzo (ventiquattro giorni), lo stesso potrà presentare istanza di cui all'articolo 31-ter entro il 24 giugno 2020, ottenendo il riconoscimento degli effetti dell'Accordo per il periodo d'imposta 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.

- ◆ Nel caso di un contribuente ammesso a una procedura di Accordo preventivo unilaterale che ha chiusura del periodo d'imposta ricadente nel periodo di sospensione, qualora tale procedura sia giunta nella fase conclusiva dell'istruttoria prima del periodo di sospensione, l'Accordo che viene sottoscritto entro ottantacinque giorni (i.e. durata del periodo di sospensione) dal termine del periodo di sospensione, deve ritenersi efficace a partire dal periodo d'imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo - 31 maggio 2020².

RETTIFICHE IN DIMINUZIONE DEL REDDITO IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI PREZZI DI TRASFERIMENTO

Anche per tale procedura tutti i termini contenuti nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 maggio 2018 (*Prot. 2018/108954*) sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio.

La Circolare ha precisato che per quanto concerne la rettifica in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento, la sospensione dei termini riguardi esclusivamente la procedura contenuta nell'articolo 31-*quater*, lettera c) del D.P.R. n. 600/1973, ai sensi del quale la rettifica può essere riconosciuta a seguito di istanza da parte del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni.

¹ È stato fatto il seguente esempio: “[...] se il contribuente ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 31-ter il giorno 11 febbraio 2020, essendo decorsi ventisei giorni al giorno 8 marzo, l'Agenzia delle entrate dovrà rispondere entro il 4 giugno. Qualora, invece, l'istanza sia stata presentata durante il periodo di sospensione dei termini, [...] il termine di trenta giorni entro il quale deve essere comunicata l'ammissibilità, l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità dell'istanza inizierà a decorrere dal 1° giugno”.

² La procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l'Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l'eventuale analisi di *benchmark*.

LA PROCEDURA DI ACCORDO PREVENTIVO CONNESSA ALL'UTILIZZO DI DETERMINATI BENI IMMATERIALI (C.D. PATENT BOX)

I termini relativi alla procedura di *patent box* (anche nel caso di autoliquidazione del beneficio nella Dichiarazione dei Redditi³) ancora pendenti alla data dell'8 marzo 2020 sono sospesi fino al 31 maggio 2020.

Tali termini riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Nel periodo di sospensione è possibile presentare istanze di *patent box* esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata della Direzione Centrale, Regionale o Provinciale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

NOTA BENE

La Circolare è intervenuta anche sulla sospensione del termine nei casi di presentazione di documentazione integrativa delle istanze presentate entro dicembre 2019.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2015/154278 del 1° dicembre 2015 prevede (al Paragrafo 6 rubricato "*Integrazione della documentazione*") che la documentazione da allegare all'istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo può essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza medesima, unitamente a memorie integrative o illustrative, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all'Ufficio competente, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

Il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di accordo preventivo, qualora ancora pendente all'8 marzo è da considerarsi compreso nell'ambito di applicazione del periodo di sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ISTANZE DI ACCORDO: INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI UFFICI

Sono state fornite alcune indicazioni di carattere operativo rivolte agli Uffici.

In particolare, è stato specificato che il contribuente e l'Agenzia delle Entrate possono fornire le risposte, ovvero compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti, in generale, la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini.

Inoltre, è possibile proseguire l'interlocuzione tra gli Uffici competenti e i contribuenti (con le modalità della c.d. "*procedura a distanza*") nell'ottica della collaborazione e della buona fede.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi

♦ **Dott. Luca Occhetta:** luca.occhetta@studiopirola.com

³ Cfr. l'articolo 4 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 (c.d. *Decreto Crescita*).